



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA  
MILANO  
SEZIONE III

Registro Ordinanze: 701/08  
Registro Generale: 549/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano	Presidente
Pietro De Berardinis	Ref., relatore
Raffaello Gisondi	Referendario

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2008

Visto il ricorso n. 549/2008 proposto da:

**CGIL (Confederazione Italiana del Lavoro) DI MONZA BRIANZA, UST CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) DELLA BRIANZA, CSP UIL (Unione Italiana Lavoratori) DELLA BRIANZA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché da **RENATO CESANA**

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Renata D'Amico e Marco Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Galleria del Corso 1

**contro**

**COMUNE DI SEREGNO** in persona del Sindaco *pro tempore* e **SINDACO DI SEREGNO**, quale Ufficiale di Governo

ambidue rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Soncini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, v.le Reg. Margherita 1

**e contro**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1

**nonché contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

non costituito in giudizio

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**  
dell'ordinanza del Sindaco di Seregno n. 563 in data 12 dicembre 2007, recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno, nonché del Sindaco di Seregno, quale Ufficiale di Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;  
Visti tutti gli atti di causa;  
Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;  
Considerato che, ad un sommario esame degli atti – e prescindendo dall'analisi sulla legittimazione delle ricorrenti associazioni sindacali, atteso che il ricorso si appalesa ammissibile quantomeno con riferimento alla posizione (ed alla legittimazione) del ricorrente sig. Cesana Renato – il gravame si manifesta fornito di *fumus boni juris*, in quanto:  
- l'ordinanza impugnata – che in nessun modo sembra configurabile quale mero atto interno della P.A., con natura di circolare e/o direttiva, come preteso dalla difesa del Comune intimato – risulta, in primo luogo, viziata per l'uso abnorme ed illegittimo del potere di ordinanza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, non potendosi ammettere che un tale potere venga esercitato per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 2216) e tenuto, inoltre, conto della materia (iscrizioni anagrafiche) che l'ordinanza stessa pretende di disciplinare;  
- al di là dell'improprietà dello strumento usato, anche il contenuto dell'ordinanza in esame appare gravemente viziato, suscitando persino sospetti di intenti discriminatori (in contrasto con l'art. 3 Cost.), in specie laddove dispone, per i cittadini dell'Unione, una verifica, “*preventivamente all'iscrizione anagrafica*”, della provenienza e liceità della fonte delle risorse economiche di cui dispongono, e laddove sembra richiedere, per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, la “*carta di soggiorno*”, nozione riferibile solamente al documento di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, e non anche al permesso di soggiorno ex art. 4 del decreto stesso;  
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

**P.Q.M.**

**Accoglie** la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008

**Il Presidente**



**L'Estensore**

